

Al Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro p.t. - alle pp. ee. cc. istituzionali

Alla cortese attenzione del Sig. Ministro pro-tempore, On. A. Orlando,
del Sig. Sottosegretario p.t., On. G. Migliore, del Capo Dipartimento DOG,
Pres. Gioacchino Natoli, del Direttore Generale del Personale e della
Formazione dr.ssa Barbara Fabbrini

Oggetto: Destinazione del personale soprannumerario mediante processi di
mobilità ex articolo 1, comma 425, legge 190/2014

Signor Ministro, Sig. Sottosegretario, Sig. Capo Dipartimento, Sig.ra
Direttore Generale,

in nome e per conto di F.L.P. Coordinamento Nazionale
Giustizia e su incarico del suo Coordinatore Generale, sig. Pietro Piazza,
diamo seguito alle precedenti comunicazioni ed alla nostra del 20 aprile u.s.,
allegata in copia, rimasta purtroppo priva di riscontro nonostante la pluralità
degli interlocutori interpellati, la gravità delle circostanze ivi indicate e il buon
diritto sottostante alle richieste ivi formulate.

Vi preghiamo preliminarmente di voler prendere visione di tale
nota e fornirne urgente riscontro, anche alla luce delle considerazioni che
seguono.

Era stato ivi evidenziato come il Giudice del Lavoro di Roma, con
l'Ordinanza cautelare n. 3545 del 30.3.2015, confermata anche in sede di
reclamo al Collegio, con riferimento alla comunicazione (nota prot.
116/1/1359/SB/1 del 30 settembre 2014, a firma del D.G. Dott.ssa Fargnoli)
con la quale questa Amministrazione dichiarava di aver proceduto alla
copertura di soli 2540 posti complessivamente, a fronte dei 4070 disponibili
per le procedure scaturenti dall'Accordo del 2012, statuiva che
l'Amministrazione avrebbe dovuto dar luogo allo scorrimento delle
graduatorie del personale interno, e così alla copertura dei residui 1530 posti
mediante assegnazione al proprio personale richiedente (*«...l'Amministrazione
non ha affatto coperto i posti che, obbligandosi, aveva messo a concorso, né i soggetti esclusi,
collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, possono essere considerati
meramente "idonei" ... in casi come questo lo scorrimento appare dovuto anche in difetto
della specifica previsione contrattuale o del bando, perché la rinuncia di candidati utilmente*

collocati non può giustificare altro effetto che quello di depennarli dalla graduatoria, con conseguente automatico avanzamento di quelli che li seguono»).

Lamentavamo che invece quei residui 1530 posti non erano stati assegnati al personale di questo Ministero, e manifestavamo la preoccupazione della nostra Assistita FLP che essi potessero essere destinati a personale esterno, con ingiusto danno degli "interni".

Oggi la nota prot. m_dg.GAB, 16/8/2016-0033387-U del 16 agosto c.m. a firma del Capo di Gabinetto Giovanni Melillo conferma appieno tale timore e si risolve in danno del personale ed in violazione della stessa *ratio* del provvedimento cautelare del Giudice del Lavoro n. 3545 del 30.3.2015.

Da tale nota risulta, infatti, che i 1530 posti sono stati offerti a personale esterno e assegnati a questo per un primo contingente di 363 unità.

Inoltre, questa Amministrazione non solo non ha concluso tutte le procedure oggetto dell'Accordo del 9 ottobre 2012, ma non ha nemmeno provveduto a pubblicare i bandi annuali di cui all'art. 2 dell'Accordo 27 marzo 2007 né ad indire il bando straordinario di cui all'art. 15 dello stesso Accordo.

Per vero, detto bando straordinario avrebbe dovuto essere pubblicato da tempo, per le stesse ragioni esplicitate dall'Ordinanza 3545/2015 sopra indicata, e deve tuttora esser pubblicato, prima che questo Ministero provveda a dar corso agli ulteriori obblighi su di Esso ora incombenti ai sensi dell'art. 1, commi 769 e 771 della legge di Stabilità 2016.

Per quanto su esposto, e assumendo la circolare in oggetto del Capo di Gabinetto come informativa preventiva, si invitano le SS.VV., in vista dei Tavoli tecnici tra Amministrazione e OO.SS. già programmati per il 6 e 7 settembre pp.vv., a voler postergare la data di presa in servizio del personale interessato prevista per 1 settembre 2016, per consentire il necessario confronto sul punto con l'organizzazione sindacale nostra assistita, titolare delle ragioni riconosciutele giudizialmente con la menzionata Ordinanza, e perché questa Amministrazione illustri – come suo preciso obbligo- le eccezionali ragioni per le quali essa eventualmente non ritenga di doversi attenere al *decisum*.

Si rinvia alla nota allegata da intendersi quale integralmente ritrascritta.

Con osservanza.

Avv. Gemma Suraci

In allegato nota 20 aprile 2016 ed Ordinanza cautelare 3545/2015.

R.A.C.C. 3545/2015 (FLP e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

TRIBUNALE DI ROMA-Sezione 3[^] lavoro

Il giudice dr. Dario Conte,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2015;
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

nel procedimento rubricato in epigrafe, vertente tra:

F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, e F.L.P. – Coordinamento Nazionale Giustizia, elett.nte domic.ti in Roma, Via degli Scipioni n.237, presso l'Avv. Gemma Suraci, che li rappr.nta e difende - ricorrenti

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, legalmente domic.to in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappr.nta e difende - convenuto

IL GIUDICE OSSERVA

Con ricorso ex 700 c.p.c. depositato il 5/2/2015 i sindacati ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto qui in giudizio il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** chiedendo, in via provvisoria ed urgente:

- a) ordinarsi al convenuto di cessare da ogni comportamento assunto in violazione degli Accordi con le OO.SS. menzionati in ricorso;
- b) ordinarsi al medesimo di provvedere agli obblighi di informativa, fornendo loro tutte le informazioni e i documenti correlati alle procedure in esame ed a quelle da bandire, cessando ogni condotta antisindacale e procedendo alla convocazione di un tavolo "ad hoc" così come da essa richiesto all'incontro del 22 dicembre 2014; ed in particolare di comunicare, con riferimento a tutti gli uffici D.O.G. e scala nazionale: a) quanti posti sono stati effettivamente coperti con gli interPELLI effettuati in esecuzione dell'accordo 2012 e quali posti siano stati così occupati; b) quanti posti vacanti siano ancora disponibili e per quali professionalità; quanti e quali posti si siano resi disponibili per pensionamenti o per cessazioni anticipate del rapporto di lavoro;
- c) sospendere la procedura 20 gennaio 2015 in attesa del completamento delle procedure previste dagli accordi del 2007 e del 2012.

Resiste il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** chiedendo che il ricorso sia respinto perché inammissibile ed infondato.

&&&&&&&&

Va premesso il quadro fattuale della vicenda.

Con accordo stipulato il 9/10/2012 il Ministero convenuto e le OO.SS. rappresentative del Comparto Giustizia, tra cui i ricorrenti, in vista dell'operatività dei D.lgs nn. 155 e 156 del 2012, che, in attuazione della legge



n.148/2011, avevano disposto la soppressione di numerosi uffici giudiziari in tutto il Paese, nelle more della definizione delle nuove dotazioni organiche e per evitare interventi transitori, hanno convenuto un percorso di processi di mobilità destinati alla ricollocazione di 4.988 dipendenti del Ministero applicato su pianta organica di uffici sopprimendi, e, quindi, “perdenti posto”; ma anche ad ovviare a squilibri occupazionali nel settore.

Il percorso previsto si articolava nelle seguenti fasi:

- a) un interpello distrettuale destinato ai soli “perdenti posto”, da bandirsi entro il 31/10/2012 e da esaurirsi entro il 30/11/2012 (artt. 2 e segg.);
- b) un successivo (“*all’esito*”) interpello nazionale (destinato a tutti i dipendenti del Ministero), da pubblicare entro il 31/1/2013, limitato agli uffici presentanti grave scopertura rispetto alla scopertura media nazionale (art.8);
- c) un bando di mobilità esterna destinato allo stesso scopo del precedente, e garantente precedenza al personale che già avesse prestato servizio nella D.O.G. in posizione di comando;
- d) entro 30 giorni dall’esaurimento delle predette procedure, un ulteriore interpello nazionale, rivolto al personale interno, per la copertura di posti vacanti in misura non inferiore alla metà di quelli coperti con le procedure sub b) e c), indifferente rispetto all’indice di scopertura degli uffici interessati;
- e) infine, la stabilizzazione, all’esito di dette procedure e comunque non oltre il 20/6/2013, dei dipendenti della DOG in stato di distacco altrove.

Il processo, secondo quanto risulta da nota 31/9/2014 indirizzata dal Direttore generale del DOG al Vice Capo di Gabinetto del Ministro, in riscontro a richiesta di notizie avanzata da FLP, ed a questo girata il 7/11/2014, ed il cui contenuto è dato per incontrovertito dai ricorrenti, ha avuto, in sintesi, il seguente andamento.

Il primo interpello distrettuale (sub a), avente ad oggetto 4710 posti vacanti disponibili da assegnare ai “perdenti posto”, bandito ed esperito tempestivamente, si è concluso nel 2014 con notevole ritardo, a causa di provvedimenti di sospensione disposti da giudici del lavoro in procedimenti ex art. 700 c.p.c. intrapresi da altri lavoratori (alcuni dei quali notoriamente sfociati in giudizi di legittimità costituzionale); e con soli 1670 “vincitori”.

Sui motivi della mancata copertura di tutti i posti banditi nessuna delle parti offre, riguardo a tale procedura, indicazioni di sorta, sicchè, in questo caso, si deve desumere che vi sia semplicemente stata mancanza di domande.

Il primo interpello nazionale, riservato a tutti i dipendenti del Ministero, è stato bandito in lieve ritardo (28/2/2013), e per soli 1126 posti, sui 3040 residuati dal primo interpello. Per di più, su 2070 domande presentate, l’Amministrazione ha trasferito, nel settembre 2013, solo 518 lavoratori, qualificati “vincitori”. Dalla nota risulta chiaro che l’Amministrazione avrebbe potuto procedere ad ulteriori trasferimenti, se avesse ritenuto, a fronte delle rinunce presentate in numero rilevante (30% rispetto al totale dei vincitori) ma non tale da spiegare la mancata copertura di gran parte dei posti, di procedere a corrispondenti “scorrimenti”, ossia trasferimenti di personale in numero corrispondente ai “rinuncianti”; cosa che non ha ritenuto di fare giudicando incompatibile con i tempi previsti per



l'esperimento del processo *“una sequenza pressoché infinita di nuove proposte, modifiche delle proposte già effettuate...nuove revoche e così via....”*; tanto più che il processo si articolava in fasi successive con legittimati in parte comuni. Non è chiaro, ma risulta evidentemente probabile (visto che le rinunce erano state solo il 30% dei 518 vincitori) che vi siano stati altri impedimenti alla copertura di tutti i posti, e della gran parte di essi, impedimenti sulle ragioni dei quali l'Amministrazione non ha ritenuto di dar qui contezza.

Il bando di mobilità esterna (sub c) è stato, per ragioni afferenti a finanza e contabilità pubblica, limitato al Comparto Ministeri, ed ha avuto ad oggetto 296 posti, sfociati in 71 nuove assunzioni (184, secondo la memoria difensiva).

Il II° interpello nazionale (lett d) è stato bandito il 2/6/2014 per 1562 posti (1487 secondo la memoria difensiva), ed è ancora in corso, perché stavolta l'Amministrazione ha ritenuto di far scorrere le graduatorie.

Da ultimo, tuttavia, l'Amministrazione, in applicazione dell'art 30 del D.lgs n.165/2001 (ma anche dell'art. 3 del D.L. n101/2013 conv, in legge n.125/2013, che prevede specificamente per gli uffici giudiziari il passaggio diretto a domanda di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, previa selezione e cessione del contratto di lavoro) ha bandito, nel febbraio 2015, una nuova procedura di mobilità esterna, la prima estesa al personale extraministeriale, per 1031 posti vacanti.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda nei suoi tratti essenziali, vanno fatte delle premesse di carattere processuale.

I ricorrenti, pur affrontando il tema ed anche concludendo in termini ispirati alla tutela contro la condotta antisindacale di cui all'art. 28 della legge n.300/70, hanno agito ex art. 700 c.p.c., e quindi i presupposti e l'ambito della tutela va limitata all'esperibile in sede di tutela cautelare generale atipica d'urgenza.

Questa è retta da particolari principi, che sono:

- a) principio di residualità *“Fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato.....”*: non si può agire, ad avviso del giudicante, ex art. 700 c.p.c. se l'ordinamento appresta altra tutela tipica urgente, anche se non cautelare in senso tecnico (v. es. Cass. 5925/99 per il caso del procedimento possessorio), perché il riferimento operato dall'art.700 ai procedimenti cautelari nominati dal codice civile “sconta” l'inesistenza, all'epoca dell'introduzione della disposizione, di altri significativi strumenti di tutela urgente, e d'altronde il riferimento dell'urgenza al tempo necessario a far valere il diritto “in via ordinaria” implica che il ritardo nelle possibilità di tutela apprezzato dall'art. 700 vada valutato alla stregua dei tempi fisiologici di un giudizio di cognizione ordinaria. I ricorrenti sono quindi qui ammessi ad agire ex art. 700 c.p.c. sol perché, essendo il primo una federazione sindacale, e l'altro un sindacato nazionale di comparto, e quindi non “organismi locali”, non potrebbero agire ex art. 28, disposizione che reca una tutela che, sebbene non



avente natura propriamente cautelare, consente una protezione almeno altrettanto urgente;

- b) la tutela, pur potendo avere un contenuto atipico (“...i provvedimenti più idonei....”) deve avere ad oggetto della protezione un diritto (“durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto....”), rispetto al quale deve avere attitudine ad assicurare provvisoriamente gli effetti. Da ciò deriva, ad avviso del giudicante, da un lato, che, a differenza di quanto avviene nell’art.28, l’azione ex art. 700 c.p.c. non è data per sentir inibire o rimuovere gli effetti di comportamenti che, per quanto abbiano per effetto l’impedimento o la limitazione della libertà sindacale, sotto il profilo, evocato dai ricorrenti, della attitudine di certe condotte a “screditarne la credibilità e l’immagine....sminuendo il ruolo di agente contrattuale agli occhi dei lavoratori”, non siano lesivi di diritti in senso tecnico; dall’altro, che la tutela richiesta in via d’urgenza, da un lato, se non ha necessariamente contenuto anticipatorio, deve essere strumentale, se non più alla tutela di un diritto da rivendicarsi comunque nelle forme ordinarie (concetto cui oggi osta l’art. 669 octies c.p.c.), alla tutela di un diritto; dall’altro, che essa tutela non può eccedere ciò che può essere ottenuto a protezione del diritto fatto valere, e nel contempo deve avere attitudine ad assicurarne provvisoriamente la protezione.

La tendenza giurisprudenziale all’equiparazione sostanziale tra tutela ex artt. 700 e tutela ex art.28, rafforzata dall’opinione ormai invalsa per cui anche l’art.28 tutelerebbe diritti soggettivi (artt. 39 e 40 Cost), in un contesto in cui è ormai invalso il principio di diritto per cui nell’art. 28 la lesione dei diritti e delle libertà sindacali rilevarebbe nella sua obiettività (ossia a prescindere dall’intenzionalità lesiva), e potrebbe anche consistere nella mera obiettiva attitudine di un generale contesto di comportamenti datoriali antiggiuridici, anche sul mero piano del rispetto del canone di buona fede nelle relazioni sindacali, a portare discredito all’immagine del sindacato, conduce, ad avviso del giudicante, a volerne trarne la conseguenza che i sindacati come tali sono legittimati ad agire ex art. 700 per la tutela di situazioni pienamente sovrapponibili a quelle tutelate dall’art. 28, a conseguenze giuridicamente non sostenibili, quale quella di fondare a mero uso delle OO.SS., anche non legittimate ex art. 28, una tutela ex art. 700 c.p.c. di contenuto inibitorio/ripristinatorio, ed anche comportante la rimozione di atti e di loro effetti, che non corrisponde ad un’azione data in via generale per la violazione degli obblighi di buona fede; tanto più che gli effetti lesivi dell’immagine del sindacato non vengono in considerazione, neanche ai sensi dell’art. 28, nei termini della lesione del diritto all’immagine in senso tecnico (che è altra cosa, perché in esso l’”immagine” viene in considerazione come oggetto del diritto e bene protetto, nei termini del diritto di chiunque a che non si abusi della sua rappresentazione ovvero non si propalino notizie o informazioni false o atte a recargli discredito), quanto nei termini del pregiudizio recato alla credibilità del sindacato presso i lavoratori, il quale, secondo i principi generali, non può essere considerato antiggiuridico di per sé, e viene quindi in



considerazione, nell'art. 28, solo per i suoi riflessi sulla libertà di azione sindacale.

In realtà, lo stesso art.28, nel prevedere e consentire pronunce di contenuto inibitorio di comportamenti non da altro identificati che dalla loro attitudine a impedire o limitare le libertà sindacali, non può che imporre, secondo i principi generali, che tali comportamenti siano singolarmente identificati uno ad uno per poter essere valutati singolarmente sotto il profilo della loro antigiuridicità; ovvero siano considerabili unitariamente in ragione di essere accomunati da un comune disegno teleologico, in difetto di che l'oggetto dell'inibitoria è destinato per sua natura a restare indeterminato, e la corrispondente pronuncia a risolversi in una sorta di generica "bacchettata".

I ricorrenti, a fondamento delle loro domande, si dolgono (in sintesi), in primo luogo, in termini affatto generici, di una generalizzata violazione dei diritti di informazione preventiva e successiva previsti in loro favore dalle fonti legali e contrattualcollettive vigenti, che si sarebbe perpetrata nel corso di tutte le fasi della procedura, senza peraltro riferirsi specificamente ad alcuna violazione in particolare, né identificare casi in cui l'informazione sarebbe stata omessa ed altri in cui sarebbe stata insufficiente, distinzione che fanno solo in astratto, discutendo la causa in diritto. Tale doglianza si traduce in conclusioni parimenti generiche, che vanno oltre il limite dell'indeterminatezza dell'oggetto, quale quella di sentir ordinare all'amministrazione di cessare ogni comportamento assunto in violazione degli accordi, e di provvedere a fornire tutte le informazioni e i documenti correlati alle procedure in essere a quelle da bandire (come se l'Amministrazione fin qui non ne avesse fornita alcuna).

Poiché alla stregua della documentazione prodotta dall'Amministrazione (docc. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15) di quella prodotta dagli stessi ricorrenti (docc.8, 10, 16) risulta evidente che la prima almeno ordinariamente suole assolvere ai propri obblighi di informazione, e quindi non esiste una prassi generalizzata di violazione degli obblighi in questione, la mancata individuazione specifica delle violazioni che sarebbero state commesse, della loro consistenza storica e giuridica, impedisce l'identificazione delle stesse, e, quindi, degli stessi diritti fatti valere.

In realtà, sul punto i ricorrenti procedono "a mò di articolo 28", prospettando come antisindacale un comportamento complessivo dell'Amministrazione che sarebbe improntato a negligenza sistematica nell'adempimento degli obblighi di informazione. Se ciò può essere consentito in un procedimento ex art.28, nel quale non è necessario individuare e far valere specifici diritti in senso tecnico, potendosi pervenire a generiche dichiarazioni di antisindacalità di comportamenti complessivamente rivolti a limitare o impedire l'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali, o aventi tale effetto, ed ottenerne altrettanto generica censura; ciò non può essere consentito in sede di art. 700, posto che, essendo tale tutela data, secondo i principi generali, per la protezione di diritti specifici, essa esige che essi siano concretamente identificati, per poter essere protetti con le modalità previste dall'ordinamento in relazione alla natura specifica dei diritti medesimi,



le quali non possono consistere, secondo i principi generali, in meri e generici apprezzamenti censori e pronunce inibitorie altrettanto (e conseguentemente) generiche, come quella, per dire, di adempiere fedelmente ed esattamente ai propri obblighi di informazione.

Per altro verso, quantomeno per tutte le procedure ormai esaurite, ma anche, quanto all'informazione preventiva, per quelle già iniziate, ove in ipotesi vengano in considerazione violazioni di obblighi di informazione, questi sarebbero già esauriti in sé ed avrebbero altresì realizzato i propri deleteri effetti sul sindacato ricorrente. La censura "postuma" non avrebbe pertanto alcuna attitudine cautelare nel senso tecnico in cui opera l'art. 700 c.p.c... Uno specifico diritto all'informazione sindacale preventiva sorge infatti ogni volta che si verifica un fatto che obbliga all'informazione, e la violazione che si verifica diventa definitiva ed irreversibile nei suoi effetti ogni volta che, scadendo il termine preventivo o dandosi luogo all'iniziativa prima di darne informazione, l'informazione omessa non possa più essere data se non inutilmente (non essendo più preventiva). L'informazione successiva è invece sempre possibile, sicché la sua omissione non è mai definitiva e non può mai pregiudicare definitivamente il diritto in sé, se non quando essa diventi ormai inutile.

In buona sostanza, poiché la tutela ex art. 700 c.p.c. non può avere ad oggetto (salvo che non sia in sé in contestazione) il diritto generale ed astratto ad essere informati correttamente, ma solo specifici diritti all'informazione su determinati fatti che ne formano oggetto, il modo di domandare dei ricorrenti sul punto appare inammissibile.

Il capo di domanda col quale i ricorrenti chiedono ordinarsi all'Amministrazione di fornire loro determinate informazioni appare del pari inammissibile, posto che alcune delle informazioni richieste sono già state fornite dall'Amministrazione nella ridetta nota del 7/11/2014; e le altre non risultano essere mai state chieste prima all'Amministrazione medesima, che non risulta quindi aver mai rifiutato di fornirle.

Qui il retto rapporto tra diritto all'informazione e diritto alla tutela giurisdizionale risulta capovolto. Se i ricorrenti avessero stragiudizialmente chiesto all'Amministrazione delle concrete informazioni, e questa si fosse rifiutata di fornirle, o comunque avesse omesso di farlo, ci sarebbero le basi per una rivendicazione anche ex art. 700 c.p.c., perché si dedurrebbe la violazione di uno specifico diritto. Al contrario, poiché il contenuto dell'obbligo di informazione sia preventiva che successiva, non essendo predeterminato nella sua ampiezza né dalle leggi né dai contratti indicati (che impongono di comunicare eventi, ma non specificano l'ampiezza dell'informazione) non può che conformarsi, proprio nel rispetto del principio di buona fede, alla stregua di ciò su cui il titolare del diritto manifesti il legittimo interesse di essere informato, l'adizione delle vie di giustizia per ottenere informazioni specifiche che non risultino mai essere state chieste prima all'obbligato, sulla mera base di una prospettazione del principio di buona fede implicante che l'amministrazione dovrebbe comunicare



spontaneamente tutto quanto al sindacato possa servire, appare del tutto impropria.

Non migliore sorte merita la domanda intesa a sentir convocare un tavolo “ad hoc” ad un fine imprecisato, che si fonda su null’altro che sul fatto che tale richiesta sarebbe stata avanzata in un incontro del 22/12/2014 quale da tenersi entro il 15 gennaio successivo, stante, ancora una volta, ed a prescindere dall’assenza di evidenza e di prova di tali fatti, l’omessa identificazione del fatto costitutivo dello specifico diritto di FLP, che pure ammette di essere stata ammessa ad esprimere le proprie ragioni nelle riunioni del 27/9/2014 e del 22/12/2014, ad essere nuovamente riconvocata; non esistendo, evidentemente, il diritto delle OO.SS. ad essere convocate ogni qual volta lo desiderino.

Per mero tuziorismo, ed ove si volesse disattendere la ricostruzione del sistema sopra operata, merita aggiungere come sotto tali profili il ricorso non appaia cogliere neppure il segno della complessiva antisindacabilità della condotta datoriale sotto tali aspetti, valendo le superiori considerazioni anche ad escludere che, sotto tali profili, la condotta dell’amministrazione possa essere complessivamente valutata come contraria ai princìpi di correttezza e buona fede che regolano le relazioni sindacali.

La domanda di cui al capo c) appare invece ammissibile e fondata.

L’art. 15 dell’accordo 27/3/2007 sulla mobilità interna del personale giudiziario recita al comma 1 che *“Prima di assumere vincitori di pubblici concorsi l’Amministrazione procede all’asestamento del personale in servizio”*. Ed al comma 2, che *“L’asestamento del personale avviene a seguito di pubblico interpello straordinario”*.

Le disposizioni in questione appaiono avere il preciso significato di garantire al personale interno di chiedere ed ottenere a domanda il trasferimento sui posti vacanti resisi disponibili prima che essi siano assegnati a personale “esterno”, di modo che questo venga collocato nei posti rimasti indesiderati dagli “interni”, o lasciati scoperti per effetto dei trasferimenti chiesti da costoro.

Tal specie di diritto di precedenza (in senso atecnico) secondo il comma 2, avviene di regola a seguito di pubblico interpello straordinario. Ma nel caso di specie tale regola era stata derogata dall’accordo del 9/10/2012, il quale, in buona sostanza, aveva previsto un apposito iter di procedure di mobilità successive volto:

- a) quanto all’interpello distrettuale, alla ricollocazione su base volontaria del personale “perdente posto”;
- b) quanto all’interpello nazionale di cui al comma 8, alla copertura di vacanze su sedi a grave scoperta di organico;
- c) quanto alla mobilità esterna di cui all’art.9, alla sola stessa esigenza di cui al comma 8, e non alla generale copertura di vacanza di organico;
- d) quanto al secondo interpello nazionale di cui al comma 10, riservato al personale interno, alla copertura di un certo contingente di vacanza di organico.



Tale ultima procedura risulta ancora in corso, per la copertura di circa 1500 posti, perché l'Amministrazione, in questo caso, ha deciso di ammettere lo scorrimento in caso di rinunce. Nel corso della sua esecuzione l'Amministrazione, nel febbraio 2015, ha però dato corso parallelo ad una procedura di mobilità esterna, pacificamente assimilabile ad una procedura concorsuale esterna, comportando, tramite selezione pubblica, un nuovo rapporto di lavoro, sebbene per cessione (ma anche, necessariamente novazione oggettiva) di quello in atto; procedura peraltro chiaramente estranea a quella di cui all'art. 9, già esperita, la cui funzione era limitata alle scoperture gravi, tanto da implicare l'assegnazione di oltre 1000 posti.

Per quanto, come si viene a vedere, l'Amministrazione appaia nel suo diritto nell'avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento per provvedere alla copertura delle gravi vacanze d'organico che notoriamente affliggono gli uffici giudiziari (art. 30 TUIPI; legge n.125/2013); per quanto, in realtà, l'Amministrazione non risulti affatto essersi impegnata a riservare ai procedimenti previsti dall'accordo del 9/10/2012 la copertura delle proprie generali vacanze di organico, posto che il dato 4988 riguarda non già il numero dei posti che l'Amministrazione si è impegnata a coprire con i procedimenti in questione, ma il dato dei "perdenti posto" (che tali non sono in termini di organico, ma solo di allocazione lavorativa), salvo il contingente garantito alla procedura di cui art.10; e per quanto il notorio carattere notevole della carenza di organico negli uffici giudiziari non consenta di porre ragionevolmente in dubbio che anche il secondo interpello verrà ultimato; la mancata previsione di tempistiche di definizione dei due procedimenti pendenti, ed in particolare la mancata previsione che i vincitori "esterni" della procedura non potranno essere assunti prima che sia stato ultimato il procedimento in corso per il secondo interpello nazionale "interno"; in una col sostanziale disinteresse mostrato dalla difesa dell'Amministrazione riguardo alla minaccia all'applicazione dell'art. 15 rappresentata da tale atteggiamento, quale rappresentata dai sindacati ricorrenti, e della mancata risposta alle diffide precedentemente formulate al riguardo, rendono ad avviso del giudicante fondato il timore di costoro che il loro diritto all'applicazione dell'art. 15 sia attualmente minacciato da pregiudizio imminente ed irreparabile.

La minaccia non riguarda plausibilmente la possibilità che la procedura del secondo interpello non sia portata a compimento, quanto il fatto che la previa ultimazione del procedimento di mobilità esterna comporti l'assegnazione dei vincitori a posti aspirati dai partecipanti al secondo interpello, che è proprio ciò che l'art. 15 impedisce. Ed invero, a quanto consta agli atti, tali posti sono identificati, allo stato, solo per numero e qualifica su base nazionale.

L'art. 15 forma oggetto di pattuizione diretta tra sindacato e Amministrazione; ed il fatto che esso produca diritti anche in capo ai lavoratori non appare togliere nulla al fatto che, quantomeno quando, come nel caso di specie, il diritto sia posto in pericolo da atti di carattere generale, come tali investenti la generalità dei lavoratori interessati, il sindacato possa vantare un diritto proprio alla sua osservanza, in quanto contraente in rappresentanza della generalità nella sua



funzione tipica ed istituzionale; e ciò a prescindere dai riflessi che la violazione comporterebbe sulla sua credibilità che, esprimono piuttosto l'interesse sotteso al diritto.

Il "periculum" appare evidente, non solo per il carattere difficilmente quantificabile e quindi riparabile degli effetti negativi che, sull'immagine e la credibilità del sindacato, deriverebbero dal caso esso lasciasse pretermettere, senza alcuna rivendicazione formale, una tutela contrattuale da esso offerta ai lavoratori "interni"; ma anche per il carattere irreparabile del pregiudizio atto ad essere subito dai lavoratori rappresentati, la cui aspirazione ad ottenere il trasferimento ad una certa sede restasse frustrato dal fatto che essi fossero nelle more assegnati a neoassunti.

La minaccia non appare sussistere prima dell'assegnazione, e quindi dell'assunzione degli esterni, e quindi non impedisce la prosecuzione del procedimento di mobilità esterna. D'altronde lo stesso art. 15 vieta di "assumere" prima di aver "asestato", e non di bandire i concorsi, e quindi non v'è ragione di sospendere quella procedura, bastando inibire all'Amministrazione di procedere alle assunzioni prima di aver ultimato la procedura del secondo interpello, e proceduto alle conseguenti assegnazioni.

FLP non appare infatti aver titolo per impedire la procedura.

Le censure sollevate riguardo al principio di buon andamento, in ragione del fatto che l'iniziativa è destinata a comportare, anche in ragione del mancato accesso dei lavoratori della giustizia ai processi di riqualificazione (in ordine al quale i ricorrenti non sollevano alcuna concreta doglianza di ordine giuridico né domanda), l'inserimento nei ruoli di questa, in posizione anche superiore, di personale non munito delle specifiche competenze professionali richieste agli operatori del settore, non possono trovare qui vaglio sia perché investono i principi della buona azione amministrativa in ambiti che, per attenersi alle decisioni su come coprire i posti, rientrano, ad avviso del giudicante, nella macro organizzazione ex art. 2 D.lgs n.165/2001, e quindi formano oggetto di poteri autoritativi contro i quali si danno solo interessi legittimi non tutelabili ex art. 700 c.p.c. né da questa giurisdizione (v. es. Cass. 19004/2013) almeno al di fuori dell'art.28; sia perché l'argomento per cui la mobilità esterna non si attaglierebbe alle funzioni giudiziarie per il loro carattere particolare, oltre a configgere col fatto che lo stesso sindacato, con lo stesso accordo del 7 ottobre, aveva consentito processi di mobilità esterna senza limiti di tipo di amministrazione, finisce con l'investire non già pramente e semplicemente l'operato dell'Amministrazione, ma la stessa legge 125 che ciò ormai espressamente e specificamente consente (e peraltro per valide ragioni che hanno anche a che fare con la ricollocazione di lavoratori di Enti soppressi o in via di estinzione, oltre che per far meglio fronte alle ormai intollerabili vacanze dell'Amministrazione delle Giustizia) e che il giudice non può certo disapplicare. Merita appena aggiungere, per chi ritenga sovrapponibile la tutela ex art. 700 con quella di cui all'art. 28, che tal tipo di censura non ha



francamente niente a che vedere con la tutela della libertà sindacale, che non può certo dirsi indebitamente pregiudicata sol perché l'Amministrazione si avvalga di un potere ad essa conferito dalla legge.

Né paiono rilevare le censure afferenti il mancato uso dello scorrimento nelle procedure precedenti, ed in particolare a quella relativa al primo interpello nazionale.

Il giudicante in realtà ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto dar luogo allo scorrimento anche in tale procedura.

La questione del cd. "diritto allo scorrimento" risulta fin qui venuta all'esame della S.C. nel caso dello scorrimento degli idonei non vincitori di un concorso, quali sono coloro che non si sono collocati utilmente nella graduatoria finale in posizione utile in rapporto ai posti messi a concorso.

In tal tipo di vicenda, è vero che l'Amministrazione non è tenuta allo scorrimento se non in quanto si sia impegnata al riguardo, perché il bando la obbliga a coprire solo i posti messi a concorso; restando degradata al rango di mero interesse legittimo la posizione di chi aspiri che altri posti resisi vacanti siano coperti con lo scorrimento della graduatoria piuttosto che con un altro concorso (Cass. 10404/2013, 19595/2012, 3170/2011, 19006/2010).

Tale situazione non appare equiparabile al caso di specie, in cui l'Amministrazione, in un processo di mobilità interna, si è obbligata a coprire un certo numero di posti, per poi considerare "vincitori" i soli lavoratori collocatisi validamente in graduatoria (in numero inferiore ai posti in concorso), per poi limitarsi ad escludere ulteriormente i rinuncianti. In questo caso l'Amministrazione non ha affatto coperto i posti che, obbligandosi, aveva messo a concorso, né i soggetti esclusi, collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, possono essere considerati meramente "idonei", perché si sono collocati in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso. In casi come questo lo scorrimento appare dovuto anche in difetto di specifica previsione contrattuale o nel bando, perché la rinuncia di candidati utilmente collocati non può giustificare altro effetto che quello di depennarli dalla graduatoria, con conseguente automatico avanzamento nella stessa di quelli che li seguono. Riguardo a ciò i lavoratori appaiono poter vantare un diritto soggettivo perfetto, al quale non paiono pertanto poter essere opposte considerazioni afferenti la necessità di dar speditamente corso al disegno del procedimento nelle sue varie fasi, tanto più che era previsto che una seguisse l'altra.

Pur tuttavia, anche qui, i sindacati ricorrenti non paiono poter vantare alcun diritto proprio, perché l'accordo del 9 ottobre non prevedeva affatto lo scorrimento in tali casi, ed anzi lo prevedeva specificamente in altri che qui non ricorrono; dal che peraltro deriva (per chi volesse insistere sulla piena sovrapponibilità delle tutele) che comunque in nessun caso il fatto che l'Amministrazione abbia eventualmente violato diritti che sono individuali di particolari candidati, e che per di più ad essi ipoteticamente derivano dal bando e non dall'accordo sindacale, può essere considerato lesivo delle libertà del sindacato, anche sul piano della propria credibilità.



I procedimenti formanti oggetto di tale obiezione risultano ormai ultimati, sicchè per essi non si pone problema di protezione dei diritti di cui all'art. 15.

Stante la novità, sotto vari profili, della questione trattata e dell'approccio a certe problematiche, oltre che per la marginalità del profilo di soccombenza dell'Amministrazione, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

visti gli artt.669 quater e sexies e 700 c.p.c.;

a) ordina al Ministero della Giustizia di non pervenire all'assunzione di alcuno dei partecipanti al procedimento di mobilità esterna indetto con provvedimento del 18 febbraio 2015, prima di aver ultimato il procedimento di secondo interpello nazionale indetto il 28/2/2013, e di aver proceduto alle conseguenti assegnazioni di posti;

b) compensa le spese.

Si comunichi.

Roma, 30 marzo 2015

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

